

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Sede legale: via G. Saragat- loc. Campo di Pile- 67100 - L'AQUILA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(P.O. Santa Maria di Collemaggio)

Prot. n.
del

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
28 GEN. 2022
Prot. N. 0018656/22



ALLEGATO "D" alla DD DPC026/66 del 14/03/2022
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

SUAP Comune di Oricola (AQ)
PEC: anagrafe@pec.comune.oricola.aq.it

ARTA - Sede Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Provincia di L'Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: ROMANA DEMOLIZIONI S.r.l. - 1) Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e recupero dei veicoli fuori uso; 2) Richiesta autorizzazione regionale all'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 es.m.i.

Numero d'ordine (integrazione del 27.01.2022, n° 0017298/22)

In merito all'oggetto:

- Vista la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo, DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con la nota prot. n° 0384369/21 del 30.09.2021 (ns. prot. n° 0212547/21 del 30.09.2021), ai fini dell'ottenimento del parere igienico sanitario di competenza di questo S.I.E.S.P. relativo alla richiesta in oggetto presentata dalla Ditta ROMANA DEMOLIZIONI S.r.l. del comune di Oricola (AQ);
- vista la documentazione allegata alla domanda;
- esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società ROMANA DEMOLIZIONI S.r.l. in data 27.01.2022 (ns. prot. n° 0017298/22), a seguito della

richiesta di integrazioni dello scrivente S.I.E.S.P. prot. n° 0222619/21 del 12.10.2021;

- preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta nel corso dell'istruttoria della pratica, rintracciabile sul sito web della Regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208> ;
- dato atto che gli interventi che si intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- facendo evidentemente salva l'espressione di eventuali altri pareri per ciò che attiene le norme paesaggistiche, urbanistiche, di tutela dell'ambiente naturale, di piano regolatore e sulla conformità dell'impianto alle specifiche norme di settore, in quanto riguardanti aspetti non di competenza igienico-sanitaria;

lo scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. le attrezzature ed i contenitori usati per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione: le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente; deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
2. il trattamento delle acque di prima pioggia dovrà realizzarsi nel rispetto di quanto previsto in merito dalla L.R. 31/10; lo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità competente, potrà realizzarsi qualora la portata del corpo recettore sia tale evitare l'instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dell'anofelismo o di eventuali altri insetti vettori; eventuali problemi sanitari dovuti all'eccessiva infestazione di insetti nelle zone umide causate dalla realizzazione e gestione degli impianti, sono posti a carico del proponente che ha l'obbligo di attivarsi a seguito della segnalazione degli Enti interessati, secondo le metodologie proposte;
3. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
4. il gestore dell'impianto è tenuto a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente; il gestore dovrà provvedere inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici e di misura, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
5. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale, sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore per la popolazione e per gli addetti;
6. la ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI